

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

All'
Ufficio federale della migrazione
Stato maggiore Affari giuridici
Segreteria
3003 Berna-Wabern

Modifica della legge federale sugli stranieri concernente il controprogetto indiretto all'"Iniziativa espulsione"; procedura di consultazione

Egregi signori,

in relazione alla procedura di consultazione concernente la modifica della legge federale citata di cui allo scritto 14 gennaio 2009 della Consigliera federale E. Widmer-Schlumpf, ci pregiamo comunicarvi quanto segue.

Preliminarmente abbiamo preso atto che il Consiglio federale intende presentare un controprogetto indiretto all'iniziativa popolare del 15 febbraio 2008 "per l'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa espulsione)" che, pur rispettando le richieste degli autori dell'iniziativa, non violi i diritti fondamentali della Costituzione federale o il diritto internazionale pubblico.

Infatti la già citata iniziativa popolare chiede che gli stranieri condannati per determinati reati o che hanno percepito abusivamente prestazioni delle assicurazioni sociali o dell'aiuto sociale perdano ogni diritto di soggiorno e vengano espulsi dalla Svizzera.

Inoltre, secondo l'iniziativa, le persone in questione sottostanno ad un divieto d'entrata e sono punite se trasgrediscono il divieto o entrano illegalmente in Svizzera. L'attuale margine discrezionale delle autorità per la pronuncia di tali misure deve essere abolito.

In caso di approvazione, secondo il Consiglio federale l'applicazione dell'iniziativa condurrebbe a notevoli conflitti con le garanzie dello Stato di diritto previste dalla Costituzione federale, in particolare con la tutela della sfera privata e familiare e con il principio della proporzionalità dei provvedimenti emanati dalle autorità. Inoltre non potrebbero essere più rispettate importanti disposizioni del diritto internazionale pubblico, ad esempio della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone con l'UE.

Per di più l'iniziativa popolare contiene un elenco piuttosto casuale di reati che, indipendentemente dalla pena inflitta, comporterebbero automaticamente la revoca dei permessi previsti dalla legislazione sugli stranieri.

Sulla base delle considerazioni che precedono il Consiglio federale intende perciò raccomandare al Parlamento di respingere l'iniziativa presentandogli nel contempo un controprogetto indiretto oggetto, come abbiamo già potuto accennare, della presente procedura di consultazione.

Revoca coerente dei permessi in caso di reati gravi

Condividendo le considerazioni di cui al rapporto gennaio 2009 dell'Ufficio federale della migrazione sull'avamprogetto di modifica della legge federale sugli stranieri concernente il controprogetto indiretto all'iniziativa espulsione (cfr. pag. 9-10), sosteniamo le nuove disposizioni che sostituiscono i vigenti art. 62 e 63 LStr e che consentono la revoca coerente dei permessi in caso di gravi reati. La proposta del Consiglio federale, non solo ha il pregio di determinare con maggiore chiarezza il quadro giuridico, ma ha pure il vantaggio di ridurre ai minimi termini l'attuale e ampio potere discrezionale dei Cantoni, fonte di diversità che non garantiscono la parità di trattamento per lo straniero.

Rilascio del permesso di domicilio solo in caso d'integrazione riuscita

Regolamentazione del soggiorno

Condividiamo in linea di massima la proposta di cui all'art. 34 cpv. 2 let. c) tendente a sottoporre ad un esame sistematico del loro grado d'integrazione gli stranieri che dopo dieci anni di dimora in Svizzera postulano l'ottenimento del permesso di domicilio. Segnaliamo che per il Cantone ciò provocherà un sensibile aumento di lavoro e un incremento di risorse necessarie; inoltre il rapporto costi-benefici potrebbe risultare sproporzionato ritenuta l'alta percentuale di stranieri che sono bene integrati nella realtà locale senza avere bisogno di nuovi e onerosi requisiti.

In tutti i casi, e lo chiediamo con vigore, la Confederazione dovrà garantire una prassi uniforme presso i Cantoni, stabilendo delle disposizioni vincolanti per le autorità cantonali per valutare l'effettivo grado d'integrazione dello straniero, ritenuto che l'apprendimento della lingua non deve essere considerato quale elemento principale o decisivo nella valutazione complessiva dello straniero.

Ricongiungimento familiare

In tale contesto, al di là dei problemi che potrebbero sorgere all'interno del nucleo familiare, condividiamo le modifiche previste agli art. 42 cpv. 3 e 43 cpv. 2 LStr. Infatti l'indispensabile acquisizione delle conoscenze linguistiche sono un presupposto essenziale per una buona integrazione professionale e sociale.

Sperando che le nostre osservazioni possano essere tenute in debita considerazione vogliate nel contempo gradire, egregi signori, i nostri migliori saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


G. Gendotti

Il Cancelliere:


G. Gianella

Copia per conoscenza a:

- Deputazione ticinese alle Camere federali
- Divisione degli interni, Residenza